



Briona
Via Solaroli 11
Tel. 0321 826080

Caltignaga
Via Roma 16
Tel. 0321 652114

Fara Novarese
Pz. Libert  20
Tel. 0321 829261



REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 19/04/2012

Modificato con: deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 29/11/2012
 deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 30/07/2014
 deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 24 del 18/12/2017

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Finalità	4
Art. 2. Ambito di applicazione	4
Art. 3. Accertamento delle violazioni	4
Art. 4. Sanzioni.....	4
TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE	5
Art. 5. Fruibilità degli spazi ed aree pubbliche	5
Art. 6. Luminarie	5
Art. 7. Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	6
Art. 8. Occupazione suolo pubblico	6
Art. 9. Divieto di giochi	7
Art. 10. Artisti di strada.....	8
Art. 11. Oggetti mobili	8
TITOLO III NETTEZZA E DECORO DELL'ABITATO	8
Art. 12. Disposizioni di carattere generale.....	8
Art. 13. Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini degli edifici.....	9
Art. 14. Manutenzione degli edifici privati	10
Art. 15. Esposizione di oggetti particolari.....	10
Art. 16. Rimozione di immondizie domestiche.....	11
Art. 17. Operazioni apportanti polvere.....	11
Art. 18. Sgombero neve e rimozione ghiaccio	11
Art. 19. Lavaggio e riparazione di veicoli ed autoveicoli.....	12
Art. 20. Pulizia del suolo pubblico	12
Art. 21. Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali	12
Art. 22. Pulizia e mantenimento di terreni e pertinenze	13
Art. 23. Pulizia fossati	13

Art. 24.	Rami e siepi.....	14
TITOLO IV TUTELA AMBIENTALE E QUIETE PUBBLICA		14
Art. 25.	Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....	14
Art. 26.	Trasporto di letame.....	14
Art. 27.	Concimazione di orti e giardini	14
Art. 28.	Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.....	15
Art. 29.	Accensioni di fuochi.....	15
Art. 30.	Ripari ai pozzi, cisterne e simili.....	15
Art. 31.	Atti contrari alla quiete pubblica	16
Art. 32.	Strumenti musicali, radio, juke-box ed avventori di pubblici esercizi.....	16
Art. 33.	Funzionamento di apparecchi in case di abitazione	16
Art. 34.	Esercizio di arti e mestieri rumorosi nelle abitazioni ed allarmi acustici.....	17
Art. 35.	Attività produttive rumorose.....	17
Art. 36.	Cantieri edili e lavori edili nelle private abitazioni.....	18
Art. 37.	Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili.....	18
TITOLO V ORDINE PUBBLICO, DECORO, MORALITÀ.....		19
Art. 38.	Atti vietati sul suolo pubblico e luoghi pubblici.....	19
Art. 39.	Atti vietati nelle aree verdi e parchi giochi	19
Art. 40.	Divieto di campeggio libero.....	20
Art. 41.	Fontanelle pubbliche	20
Art. 42.	Edifici pubblici e privati ed impianti di pubblico interesse	21
Art. 43.	Manifesti, scritte, disegni e stampati.....	21
Art. 44.	Pubblicità stradale	22
Art. 45.	Contrassegni del Comune e dell'Unione.....	22
Art. 46.	Decenza pubblica e personale	23
Art. 47.	Accattonaggio	23

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Unione Novarese 2000 (Caltignaga, Fara Novarese e Briona), comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Ha per oggetto inoltre la disciplina della Polizia Urbana intesa non solo come attività di prevenzione, ma anche come attività diretta all'attuazione ed all'osservanza da parte dei singoli cittadini delle leggi e dei regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti, nell'interesse superiore dell'ordine, della sicurezza generale e della convivenza sociale.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha validità su tutto il territorio dei Comuni appartenenti all'Unione Novarese 2000 ed interviene sulle attività ed i comportamenti che si manifestano sia in luogo pubblico che in alcuni casi in luoghi privati.

Art. 3. Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ed eventualmente a quelle figure individuate dagli articoli 56 e 57 del Codice di Procedura Penale.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24/11/1981 n° 689 e successive modifiche.

Art. 4. Sanzioni

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo

esigono, devono essere adempiuti immediatamente, od in alternativa l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento.

3. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del destinatario del provvedimento non eseguito.

TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5. Fruibilità degli spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità e non autorizzati dalle Amministrazioni Comunali.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività. Relativamente all'occupazione delle strade si rimanda a quanto previsto dall'art. 20 del Codice della Strada approvato con decreto L.vo 30.04.92 n. 285 e relativo regolamento d'esecuzione.

Art. 6. Luminarie

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico dell'Unione Novarese 2000 ai sensi dell'art. 110 del Regolamento del T.U.L.P.S., da richiedersi almeno 30 giorni prima, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Nel caso si tratti di luminarie collocate fuori dal centro abitato su strade provinciali la richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata al competente ufficio presso la provincia di Novara.
3. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di proprietà comunale (previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'Unione Novarese 2000) a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà, fermo restando la responsabilità del proprietario dell'immobile.
4. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a mt. 3,50 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
5. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare all'Ufficio Tecnico dell'Unione Novarese 2000 una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato

abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo e/o carico neve. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

6. Le violazioni di cui ai precedenti commi, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 7. Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'Unione Novarese 2000, da richiedersi almeno 30 giorni prima e previo consenso della proprietà, la collocazione nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2°, 3° e 4° del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 8. Occupazione suolo pubblico

1. Durante le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere adottate tutte le cautele idonee a consentire la circolazione e rendere sicuro il traffico oltre a consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, nonché ad evitare incidenti di qualsiasi natura e dovrà essere garantito il passaggio dei pedoni lungo tutte le direzioni.
2. E' vietato infiggere pali od altri oggetti o comunque alterare o manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico o la pavimentazione stradale, salvo particolare concessione rilasciata in forma scritta dal Responsabile dell'Area Urbanistica.
3. I destinatari dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000, prima e durante l'occupazione dovranno posizionare in loco gli appositi cartelli stradali previsti dal vigente Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione, nel caso in cui è previsto il posizionamento di segnaletica verticale a seguito di emissione di specifica ordinanza. La violazione al presente comma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
4. L' inottemperanza delle prescrizioni imposte, inerenti la sicurezza della circolazione stradale, costituirà violazione dell'art. 21 del Codice della Strada.
5. L'Unione Novarese 2000, declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone derivanti in sede di esecuzione lavori o per negligente sistemazione del piano viabile.

6. Il Comando di Polizia Locale, unitamente all'Ufficio Tecnico dell'Unione Novarese 2000, accerterà, ad occupazione terminata, il regolare ripristino della situazione ambientale preesistente all'occupazione.
7. Le richieste di autorizzazioni dovranno essere trasmesse compilando in tutte le sue parti specifico modello e presentate almeno cinque giorni prima della data dell'occupazione.
8. Ogni occupazione di suolo pubblico dovrà essere debitamente autorizzata anche con ponteggi mobili a meno che si tratti di occupazione temporanea non superiore a due ore giornaliere.
9. Le proroghe verranno autorizzate, senza la presentazione di una nuova richiesta, purché il titolare dell'autorizzazione si presenti al Comando di Polizia Locale per richiedere proroga almeno 48 ore prima della scadenza. In caso contrario il richiedente dovrà presentare nuova istanza in bollo per ottenere nuova autorizzazione. Le richieste di proroga saranno redatte a tergo del modello utilizzato per la prima richiesta.
10. L'eventuale variazione della data, o del periodo di occupazione o le eventuali modificazioni alla metratura richiesta saranno soggette a richiesta scritta utilizzando apposito stampato a disposizione presso gli uffici del comando Polizia Locale e sul sito dell'Ente sezione Polizia Locale.
11. Relativamente alle occupazioni con nulla osta da parte del competente ufficio della Provincia di Novara, le richieste dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale almeno quarantacinque giorni prima dell'occupazione, mentre per la richiesta di proroga o ampliamento dovranno essere inoltrate al Comando di Polizia Locale almeno quindici giorni prima della scadenza corredate dalle relative marca da bollo. Le domande dovranno essere complete rispettando gli allegati previsti nel modello di richiesta predisposto dal Comando di Polizia Locale. Gli eventuali documenti mancanti dovranno essere presentati nei termini sopra descritti.
12. Non verranno rilasciate autorizzazioni di occupazione suolo pubblico nel caso in cui non sono stati effettuati pagamenti relativi a precedenti occupazioni oltre ovviamente al pagamento dell'autorizzazione richiesta.
13. I destinatari dei provvedimenti autorizzativi sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la cessazione dell'occupazione, al ripristino del piano o della pavimentazione stradale a loro cura e spese.
14. La violazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.
15. Relativamente alle sanzioni previste per le occupazioni delle sedi stradali si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 20 del D.vo 30.04.82 n. 285 e relativo regolamento d'esecuzione.

Art. 9. Divieto di giochi

1. Sul suolo pubblico adibito al transito pedonale e veicolare, nonché sulle piazze od altre aree pubbliche è vietato giocare con oggetti o animali. Ogni manifestazione che prevede l'occupazione per effettuare giochi su suolo pubblico dovrà essere debitamente

autorizzata.

2. La violazione alle disposizioni del 1° comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e con la sanzione accessoria di interrompere immediatamente l'attività oltre al pagamento di eventuale danni causati.

Art. 10. Artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta in tutti i casi in cui avvengano tali manifestazioni sia su suolo pubblico che privato. In tal caso dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. al Comando di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000. Per quanto riguarda gli spettacoli viaggianti si rimanda a specifico regolamento.

Art. 11. Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. La collocazione di vasi o fioriere su suolo pubblico, prospicienti gli edifici di proprietà, dovrà essere preventivamente valutata e autorizzata dall'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000.
4. La violazione ai commi 1° e 2° del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Relativamente al comma 3° si rimanda alla sanzione prevista dall'art. 8 del presente Regolamento.

TITOLO III NETTEZZA E DECORO DELL'ABITATO

Art. 12. Disposizioni di carattere generale

1. Tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio o comunque in vista al pubblico, devono essere costantemente tenute pulite e sgombre da qualsiasi materiale.
2. A tale scopo è pertanto vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico, gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere o colare, in qualsiasi ora del giorno e della notte, immondizia, acqua, rottami, animali morti, avanzi di verdura e frutta in genere, carta o piccoli oggetti, mozziconi di sigarette o qualsiasi altro rifiuto o sostanza solida o liquida che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico o ne infastidisca o danneggi gli utenti.
3. Il posizionamento dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata dovrà essere eseguita dalle ore 19:00 della serata precedente rispettando scrupolosamente la

tipologia dei rifiuti che dovranno essere conformi alla raccolta prevista per il giorno successivo. L'utente dovrà rispettare i luoghi di raccolta eventualmente individuati e non dovrà posizionare rifiuti sulle proprietà altrui.

4. I recipienti e le pattumiere devono essere esposti in condizioni tali da evitare di essere lordi ed indecenti, e devono essere ritirati successivamente alla raccolta o comunque entro le ore 19:00 del giorno stesso.
5. E' altresì vietato rovistare e prelevare rifiuti dalle pubbliche strade, da altri luoghi pubblici o dai Centri di Conferimento Comunale.
6. Presso questi ultimi possono conferire solo i residenti dei tre comuni interessati.
7. I rifiuti devono essere differenziati per la raccolta, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Gestore del Servizio.
8. La violazione alle disposizioni di cui sopra comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Per ogni eventuale infrazione alle norme non prevista nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n° 152.

Art. 13. Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini degli edifici

1. Negli edifici di ogni genere, nei cortili, portici, aree private, terreni ed anche negli orti e giardini è vietato gettare o ammassare immondizie.
2. I portici, cortili, le scale, gli anditi, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono essere mantenuti in stato di perfetta pulizia a cura dei proprietari e degli inquilini.
3. Le dette pertinenze degli edifici devono altresì essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca il normale uso o sia causa di disturbo o molestia agli abitanti.
4. E' consentita la temporanea occupazione degli ingressi, portici e cortili suddetti soltanto in occasione di lavori di restauro o manutenzione degli edifici o per il carico/scarico di mobilio e suppellettili in caso di traslochi e simili e comunque sempre fatte salve le disposizioni dei regolamenti condominiali.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 14. Manutenzione degli edifici privati

1. I proprietari degli edifici privati sono obbligati a mantenere in buono stato di conservazione le facciate esterne, le porte, le persiane, le inferriate, i davanzali delle finestre, i graticolati delle cantine, i serramenti, l'androne e le scale delle case, nonché le porte, le serrande, le vetrine, i cartelli ed ogni altro infisso prospiciente l'esterno dei negozi, esercizi pubblici e simili, purché adiacenti alla pubblica via.
2. Dovranno altresì essere mantenute in buono stato le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. I proprietari dei fabbricati hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinteggiatura delle facciate esterne dei rispettivi fabbricati e degli infissi, ogni qualvolta dette opere si rendano necessarie per l'estetica ed il decoro, con l'osservanza delle norme contenute nei vigenti regolamenti edilizi comunali.
4. Essi hanno inoltre l'obbligo di estirpare l'erba lungo tutta la fronte dei rispettivi fabbricati e dei muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede e per il tratto di almeno un metro.
5. La violazione alle disposizioni di cui ai commi 1°, 2° e 3° del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e con la sanzione accessoria dell'obbligo dei lavori.
6. La violazione alle disposizioni di cui al comma 4° è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
7. Nel caso di edifici fatiscenti, grondaie pericolanti o non in perfetto stato di efficienza e costruzioni di ogni genere in avanzato stato di degrado, la proprietà dovrà provvedere a ripristinare le cause del degrado nei termini indicati nel provvedimento emesso dall'autorità competente. In caso di inottemperanza, verrà applicata la sanzione edittale da € 100,00 a € 500,00 ad ogni singolo proprietario, che verrà reiterata in caso di inottemperanza a distanza di 90 giorni, senza limiti temporali.
8. Nel caso di edifici pericolosi verrà emesso provvedimento la cui inottemperanza nei termini dovrà prevedere la sanzione edittale di euro 500,00 oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Art. 15. Esposizione di oggetti particolari

1. E' vietato collocare materiale di genere pornografico esposto e/o visibile dalla pubblica via.
2. La violazione alle disposizioni al comma 1° del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 16. Rimozione di immondizie domestiche

1. I materiali che non rientrano nella fattispecie compresa nella raccolta porta a porta, devono essere conferiti negli appositi container presso i Centri di Conferimento Comunali nei giorni ed orari previsti.
2. Non si possono depositare rifiuti domestici nei cestini porta-rifiuti posti lungo le strade e nei cassonetti a servizio dei Cimiteri Comunali.
3. E' assolutamente vietato rovistare ed asportare materiale dai Centri di Conferimento Comunali
4. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1°, 2°, 3° sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 17. Operazioni apportanti polvere

1. Sul suolo pubblico è vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro dalle finestre e balconi delle abitazioni.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25,00 a € 500,00.

Art. 18. Sgombero neve e rimozione ghiaccio

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e/o spazi analoghi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi. E' vietato gettare acqua che possa congelarsi sui marciapiedi o sulle strade antistanti le proprie abitazioni.
4. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19. Lavaggio e riparazione di veicoli ed autoveicoli

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio di veicoli, autoveicoli, vetture, carri e simili.
2. E' altresì vietata nei luoghi suddetti la riparazione dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo che sia determinata da forza maggiore e la loro durata sia limitata.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 20. Pulizia del suolo pubblico

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia. Restano esclusi da questo comma gli ambulanti presenti ai mercati settimanali dei comuni appartenenti all'Unione.
3. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 19 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante ai portici, sul quale il locale prospetta.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 21. Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. I titolari di attività artigianali ed industriali devono evitare che i rifiuti, materiali vari od imballaggi possano essere trasportati in altri luoghi da condizioni atmosferiche avverse.
3. La violazione alle disposizioni di cui al comma precedente comporta una sanzione

amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22. Pulizia e mantenimento di terreni e pertinenze

1. I proprietari ed i locatari di terreni incolti, giardini ed aree pertinenti ad edifici, situati nel territorio dell'Unione Novarese 2000 sono tenuti a provvedere al taglio regolare dell'erba e degli arbusti ed al mantenimento dei propri possedimenti in buone condizioni igieniche al fine di evitare molestie e danni al vicinato, e condizioni di pericolo per la salute pubblica.
2. A tal proposito, per una corretta applicazione di quanto citato al comma 1° si ritiene opportuno osservare la frequenza degli sfalci di graminacee ed in particolare della Ambrosia Artemisiifolia o altri infestanti, rispettando le seguenti scadenze: entro il 15 maggio, entro il 15 giugno, entro il 15 luglio ed entro il 20 agosto, salvo particolari situazioni che saranno valutate e segnalate dagli Uffici competenti.
3. Dovranno essere inoltre eliminati eventuali focolai di animali e/o insetti infestanti, in particolare se pericolosi per la salute pubblica, con espresso riferimento alla varietà di processionaria e simili.
4. I residui degli sfalci devono essere rimossi e/o debitamente smaltiti.
5. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 2, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, le violazioni alle disposizioni di cui al comma 3, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. Le violazioni di cui sopra comportano, inoltre, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi che, ove non eseguito entro 7 giorni, verrà effettuato a cura dell'Unione Novarese 2000 ed a spese del proprietario. In caso di comproprietà, la sanzione verrà applicata singolarmente ad ogni proprietario, indipendentemente dalla quota di possesso, salvo che vi sia reale prova della dissociazione del singolo dalla volontà della maggioranza.

Art. 23. Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione determini ostacolo al deflusso delle acque, alla visibilità, alla percorribilità delle strade oltre a problemi di igiene e sanità pubblica, salvo condizioni particolari in essere.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24. Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari.
2. Non sono ammesse sporgenze di rami al di sopra del marciapiede e della carreggiata.
3. Le foglie, i rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1°.
4. Fatto salvo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV TUTELA AMBIENTALE E QUIETE PUBBLICA

Art. 25. Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi.

Art. 26. Trasporto di letame

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 15 del Codice della Strada, il trasporto del letame dovrà effettuarsi con veicoli o mezzi idonei ad evitarne la dispersione e con le modalità prescritte dal vigente regolamento comunale d'igiene.
2. La violazione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Art. 27. Concimazione di orti e giardini

1. Nel centro abitato è assolutamente vietata la concimazione degli orti con materiali cloacali o sostanze fetide.
2. All'esterno del centro abitato, la concimazione con sostanze organiche emananti esalazioni moleste è permessa alla distanza di almeno 70 metri dalle abitazioni. Nel caso sia effettuata su terreni confinanti con le abitazioni, si dovrà procedere ad immediato interrimento dei letami stessi, verificando di dare il minore disagio possibile agli occupanti delle abitazioni vicine.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 28. Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1° comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. Le violazioni di cui ai commi 2° e 3° comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29. Accensioni di fuochi

1. E' consentito, in assenza di vento, bruciare materiali quali sterpaglie, siepi, erba, ramaglie, purché non arrechino disturbo con l'emissioni di fumo e/o odori. I fuochi di cui sopra devono essere costantemente vigilati fino al termine della combustione.
2. Per le attività agricole è vietato dar fuoco nei campi alle stoppie prima del 15 agosto o nelle giornate di vento e ad una distanza minore di 100 m dalle abitazioni, boschi, siepi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile. I fuochi di cui sopra devono essere costantemente vigilati fino al termine della combustione.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, fatte salve specifiche deroghe. E' consentito sulle aree private purché adeguatamente distanti dalle aree private circostanti e usando le opportune precauzioni affinché le emissioni di fumo non vadano a creare disagio nelle zone limitrofe.
4. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e lo spegnimento immediato del fuoco.

Art. 30. Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di idonea protezione ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al precedente comma.

Art. 31. Atti contrari alla quiete pubblica

1. Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e, come tali vietati, gli schiamazzi, i suoni, i canti, gli alterchi, le grida, i rumori molesti causati da animali, nonché gli atti di molestia nelle vie e piazze ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Art. 32. Strumenti musicali, radio, juke-box ed avventori di pubblici esercizi

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento ed i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere molesti.
2. Dalle ore 22,00 è vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, proseguire manifestazioni sonore o attività salvo nel caso di espressa autorizzazione in deroga da parte dell'Autorità competente.
3. Ai soggetti di cui al comma 1° è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali e nelle pertinenze, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica, anche informando le autorità preposte, affinché gli stessi vengano allontanati.
4. Salvo quanto previsto dal Codice Penale le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 33. Funzionamento di apparecchi in case di abitazione

1. E' consentito usare apparecchi per uso domestico e piccoli lavori casalinghi, come lucidatrici, aspirapolvere, macchine da cucire, simili piccoli utensili ed elettrodomestici in genere negli appartamenti degli edifici destinati ad abitazione civile o loro pertinenze.
2. L'uso di tali apparecchi elettrici, musicali e/o meccanici è vietato dalle ore 22:00 alle ore 8:00. In caso di particolare disturbo, tale divieto potrà essere esteso dall'Autorità Comunale anche ad orari diversi.
3. Nei giorni festivi l'uso è vietato prima delle ore 9:00 allorché rechi disturbo al vicinato.
4. Deve essere prestata particolare cura nell'installazione e nell'uso degli impianti di condizionamento dell'aria in modo da non recare disturbo ai vicini. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida. L'Amministrazione ha la facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca

rispetto alle altre abitazioni, sottoscritta da un tecnico abilitato o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa certificazione di conformità e libretto d'uso e manutenzione da tenere a disposizione per eventuali controlli. I condizionatori devono essere dotati di sistema di raccolta delle acque di scarico in modo da non percolare sulle aree sottostanti.

5. La violazione alle norme del presente articolo, riscontrata su denuncia degli interessati ed accertata, previa diffida, dalle forze di polizia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e con la sanzione accessoria dell'interruzione o della rimozione delle cause del disturbo.

Art. 34. Esercizio di arti e mestieri rumorosi nelle abitazioni ed allarmi acustici

1. E' vietato nelle abitazioni private produrre o lasciar produrre rumore o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini.
2. E' altresì vietato utilizzare tosaerba, macchine da giardino rumorose, compressori, seghe elettriche, motoseghe dalle ore 21:00 alle ore 8:00 e dalle ore 21:00 alle ore 09:00 nei giorni festivi.
3. I proprietari di immobili ove siano installati sistemi di allarme acustico antifurto, che non possono comunque avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi ed a 15 minuti complessivi, sono tenuti a fornire all'Ufficio di Polizia Locale o alla Stazione dei Carabinieri almeno tre nominativi di responsabili dell'ambiente protetto, in grado di intervenire entro un tempo ragionevolmente breve per disinserire l'allarme qualora se ne presentasse la necessità per il malfunzionamento dello stesso o per le altre anomalie arrecanti disturbo al vicinato
4. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque superare la durata complessiva di 3 minuti ancorché sia intermittente.
5. I sistemi d'allarme dovranno comunque essere sempre mantenuti in buono stato di funzionamento in modo tale da evitare l'entrata in funzione per difetti o alterazioni di vario tipo.
6. Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e con la sanzione accessoria dell'interruzione o della rimozione delle cause del disturbo.

Art. 35. Attività produttive rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di da € 100,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dell'articolo 10 comma 3 della Legge 447/95.

Art. 36. Cantieri edili e lavori edili nelle private abitazioni

1. L'esercizio di mestieri rumorosi all'interno di cantieri edili è vietato nei giorni festivi.
2. E' altresì vietato nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 7:00.
3. In caso di cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas e simili) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari.
4. Le abitazioni, all'interno delle quali vengono eseguiti lavori edili e di rifinitura edile, sono considerate cantieri e pertanto l'esercizio di mestieri rumorosi è vietato dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e nei giorni festivi dalle ore 20:00 alle ore 09:00.
5. I responsabili dei cantieri devono provvedere a mantenere costantemente pulite le zone dedicate al cantiere stesso e le strade comunali lungo le quali transitano i mezzi d'opera, mediante spazzamento e rimozione delle polveri e successivo lavaggio della carreggiata. Nell'ipotesi di strade non asfaltate, gli stessi devono porre in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare immissioni di polveri nelle proprietà attigue, mantenendo umida la superficie della carreggiata o stendendo un idoneo strato di misto granulare.
6. Nell'area del cantiere dovrà essere presente esclusivamente materiale da utilizzare per le varie lavorazioni. Ogni altro materiale, cartoni, plastica ecc. dovrà essere rimosso al fine di non creare situazioni di degrado e possibilità di spostamento in caso di avverse condizioni atmosferiche.
7. La violazione alle disposizioni del presente articolo, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e con la sanzione accessoria dell'interruzione o della rimozione delle cause del disturbo.

Art. 37. Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21:00 alle ore 08:00 del giorno

successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

TITOLO V ORDINE PUBBLICO, DECORO, MORALITÀ

Art. 38. Atti vietati sul suolo pubblico e luoghi pubblici

1. Oltre ai divieti previsti dal presente regolamento, è vietato:
 - a) sdraiarsi sui gradini dei monumenti e dei palazzi, sulle panchine, nonché sedere o sdraiarsi nelle strade e nelle scale degli edifici pubblici;
 - b) introdursi e fermarsi sotto portici, loggiati, androni e nelle scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, bere, giocare, dormire e compiere atti contrari alla decenza, al pubblico decoro, alla moralità e comunque tali da recare disturbo alla quiete pubblica;
 - c) lanciare oggetti pericolosi;
 - d) salire o arrampicarsi, per qualsiasi circostanza, sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali o sostegni della pubblica illuminazione, sulle cancellate, nonché camminare e sdraiarsi sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
 - e) far mostra di tutto ciò che possa comunque recare offesa al decoro pubblico;
 - f) gettare o abbandonare materie in stato di combustione;
 - g) non osservare diligentemente gli obblighi ed i divieti contenuti nei cartelli collocati dalla Pubblica Amministrazione, anche su aree di proprietà della stessa situate su tutto il territorio comunale.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. La violazione alle disposizioni di cui al punto "c" del presente articolo comportano la sanzione accessoria del ripristino materiale dello stato dei luoghi a cura del trasgressore.

Art. 39. Atti vietati nelle aree verdi e parchi giochi

1. Nei giardini pubblici, nelle aree verdi pubbliche e nei parchi giochi è vietato:
 - a) circolare e sostare con veicoli in genere, pattini a rotelle, skate board, monopattini ed altri acceleratori di velocità;
 - b) calpestare le aree verdi e le aiuole;
 - c) introdurre e far circolare cani privi di guinzaglio e museruola, quest'ultima ove richiesta dalle vigenti norme di legge e regolamentari, ferme restando le norme in tema di raccolta delle deiezioni canine, le cui sanzioni sono, all'interno delle aree in discorso, maggiorate del 50%;
 - d) collocare sedie, panche, ceste, baracche ed altre cose fisse o mobili salvo autorizzazione comunale;

- e) lordare, distruggere, danneggiare le panchine e l'arredo urbano in generale;
- f) danneggiare le siepi, cogliere i fiori, sradicare piante, tagliare alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scuoterli e scagliare contro di essi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare i rami, fiori, foglie e frutti;
- g) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi oggetto posto a protezione delle aiuole, ed a confine dei viali o altri beni pubblici;
- h) sedersi ai margini delle aiuole, camminarvi sopra e danneggiarle;
- i) otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli;
- j) l'uso delle attrezzature delle aree-gioco in dotazione ai parchi per lo svago dei bambini alle persone maggiori di anni dieci;
- k) non osservare scrupolosamente le indicazioni ed i divieti contenuti nei cartelli appositamente collocati;
- l) i giochi con la palla;
- m) l'utilizzo di apparecchi radiofonici;
- n) sedersi sullo schienale delle panchine.

1bis. E' altresì vietato condurre cani o altri animali:

- a) negli spazi specificamente destinati alle attività ludiche dei bambini;
- b) all'interno dei campi per la pratica sportiva, fatta eccezione per le aree destinate al pubblico."

- 2. E' inoltre vietata la balneazione in tutti i luoghi non autorizzati.
- 3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, oltre al rimborso dei danni eventualmente causati e con la sanzione accessoria dell'interruzione immediata dell'attività.

Art. 40. Divieto di campeggio libero

- 1. In tutte le aree pubbliche insistenti su territorio dell'Unione Novarese 2000, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso e verde pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento da parte di roulotte, camper od altri veicoli utilizzati per abitazione.
- 2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 a carico del conducente e/o proprietario del veicolo e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso.
- 3. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma, il personale che rilevi l'infrazione potrà, sussistendone la necessità o l'opportunità, disporre l'immediata rimozione anche coattiva dei mezzi.

Art. 41. Fontanelle pubbliche

- 1. E' vietato usare l'acqua erogata dalle fontanelle pubbliche per usi diversi da quello

strettamente potabile a cui sono destinate.

2. In prossimità delle fontanelle è vietato lavare veicoli, animali, alimenti, indumenti, recipienti ed altri oggetti.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 42. Edifici pubblici e privati ed impianti di pubblico interesse

1. E' vietato danneggiare, imbrattare, deturpare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici o i manufatti pubblici e privati, i monumenti, i muri e le cancellate dei giardini, le spallette dei corsi d'acqua e dei ponti così come spostare panchine, rastrelliere, dissuasori di sosta, attrezzature ed elementi di arredo urbano in generale.
2. E' altresì vietato smuovere o comunque guastare la pavimentazione stradale, dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere, le feritoie stradali, le fognature e loro accessori, le targhe, le frecce di direzione e gli altri segnali stradali, nonché danneggiare in qualsiasi modo i pali di sostegno, i riflettori, le lampade, le condutture ed ogni altro accessorio o impianto della pubblica illuminazione, del gas e del pubblico acquedotto o comunque arrecarvi danni che ne impediscano la funzionalità e l'utilizzo.
3. E' vietato l'ingresso con mezzi di trasporto nei Cimiteri Comunali, salvo esplicita e nominale autorizzazione comunale, e pena, oltre a quanto previsto dal successivo comma, l'immediato ritiro del permesso in caso di abuso.
4. Salvo che le disposizioni del presente articolo non costituiscano reato, la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Art. 43. Manifesti, scritte, disegni e stampati

1. E' vietato imbrattare con scritte, figure, disegni, ecc., come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori o altre materie i muri esterni e le porte degli edifici pubblici e privati, il piano stradale ed i monumenti.
2. Il Sindaco, mediante ordinanza, provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore.
3. E' altresì vietata l'affissione di manifesti, avvisi, stampati, ecc. fuori dagli appositi spazi e riquadri a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale a norma delle vigenti disposizioni in materia, salvo speciale autorizzazione della stessa.
4. L'affissione di manifesti, avvisi, stampati e di qualunque mezzo pubblicitario è vietata sui muri delle Chiese, sui monumenti, sulle opere d'arte e sugli edifici comunque dichiarati di importanza monumentale, storica ed artistica, anche se di semplice interesse locale.
5. E' vietato stracciare, coprire o comunque imbrattare, alterare o deturpare i manifesti ed avvisi pubblici regolarmente affissi.
6. E' altresì vietato esporre in pubblico, distribuire o offrire in vendita stampati, scritti e

disegni contrari alla pubblica decenza o che possano comunque offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone.

7. Salve le sanzioni penali, la violazione al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Art. 44. Pubblicità stradale

1. Così come previsto dall'art 23 Codice della Strada e suo Regolamento, lungo le strade od in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti pubblicitari o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario della strada.
2. Le richieste per l'apposizione di quanto prescritto al comma precedente dovranno essere inoltrate nel caso di Strade Provinciali al di fuori dei centri abitati all'ufficio competente della Provincia di Novara mentre per tutte le altre strade sia Comunali che Provinciali all'interno del centro abitato, al Comando di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000 che ne curerà l'iter.
3. Sono da ritenersi esonerate dalla richiesta di autorizzazione le affissioni con dimensioni massime di cm. 29,5 x cm.20,5 (formato A4), purché autorizzati dal proprietario o locatario della struttura o dell'immobile ai quali verranno affissi.
4. E' vietato apporre qualsiasi tipo di pubblicità, annunci, richieste, avvisi o quant'altro sulle strutture o immobili di proprietà Comunale, sui pali luce, impianti semaforici, cabine telefoniche, cartelli e pali stradali, ed altre strutture posizionate sulla sede stradali, su luoghi pubblici o visibili dalle strade.
5. Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate al Comando di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000 che ne curerà l'iter utilizzando lo stampato predisposto il quale verrà compilato in tutte le sue parti e consegnato in bollo completo degli allegati richiesti.
6. Nel caso in cui la pubblicità è posta su strada all'interno del centro abitato di proprietà dell'amministrazione Provinciale, il Comando di Polizia Locale, al fine del rilascio dell'autorizzazione, richiederà specifico nulla osta all'ufficio competente per il completamento dell'iter della pratica.
7. Fatte salve le sanzioni previste dalla norma speciale del codice della strada le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Art. 45. Contrassegni del Comune e dell'Unione

1. E' vietato usare lo stemma dei Comuni e dell'Unione Novarese 2000, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta delle Amministrazioni comunali o previo accordo con le stesse.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimozione dello stemma usato impropriamente.

Art. 46. Decenza pubblica e personale

1. E' vietato soddisfare esigenze corporali negli spazi ed aree pubbliche.
2. In luogo pubblico è inoltre assolutamente vietato bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 oltre alla ripristino dello stato dei luoghi per la violazione di cui al comma 1).

Art. 47. Accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue, elemosine ed offerte non autorizzate sia in luoghi pubblici che privati.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività.